

Imposta di bollo pari ad Euro [•],00 assolta dall'Affidatario mediante modello F24 ELIDE

SCHEMA DI CONTRATTO

Servizio di assistenza archeologica agli scavi relativamente all'intervento di "Costruzione di due edifici denominati *Ski Stadium e Hospitality Lounge e del correlato spazio esterno, situati in via Funivie in Comune di Bormio (SO)*", con opzione per l'intervento di "Realizzazione di un parcheggio multipiano "*Parcheeggio di Porta*" e di una passerella ciclopeditale sul torrente Frodolfo in comune di Bormio (SO)" e per l'intervento di "Collegamento in sicurezza tra parcheggi e impianti sciistici di Isolaccia con adeguamento del piano viabile della S.S. 301 "del Foscagno"

CUP: I95B2200030002 - I91B22000770006 - I81B21000970002

CIG: [•]

INDICE

| | |
|--|-----------|
| ART. 1 - DEFINIZIONI..... | 4 |
| ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO, TEMPI DI ESPLETAMENTO e COORDINATORE DEL GRUPPO DI LAVORO | 5 |
| ART. 3 - ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO E RESPONSABILITA’ | 11 |
| ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO | 13 |
| ART. 5 - CORRISPETTIVO | 14 |
| ART. 6 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI | 17 |
| ART. 7 - PENALI E INADEMPIMENTI | 21 |
| ART. 8 - CONTROVERSIE..... | 24 |
| ART. 9 - RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E REFERENTI | 24 |
| ART. 10 - MODIFICHE AL CONTRATTO, CESSIONE DEL CONTRATTO, NON CEDIBILITÀ DEL CREDITO..... | 24 |
| ART. 11 - COPERTURE ASSICURATIVE | 25 |

| | |
|--|----|
| ART. 12 - RECESSO DAL CONTRATTO | 28 |
| ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO..... | 29 |
| ART. 14 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA | 31 |
| ART. 15 - TRASPARENZA | 32 |
| ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI | 34 |
| ART. 17 – SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE | 35 |

TRA

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.p.A., con sede legale in Milano, Via Pola n. 12/14, P.I. n. 05645680967, rappresentata dall'Amministratore Delegato, dott. Gianantonio Arnoldi, nato a Capriate San Gervasio il 12 maggio 1958, domiciliato per la carica presso la società che rappresenta (di seguito **“CAL”** o la **“Società”**)

E

[•], con sede in **[•]** (**[•]**), Via **[•]** n. **[•]**, C.F./P.IVA n. **[•]**, in persona di **[•]**, nato a **[•]** il **[•]**, C.F. **[•]**, domiciliato per la carica presso la società che rappresenta (di seguito **l'“Affidatario”**)

di seguito, entrambi (**CAL** e **l'Affidatario**), denominati congiuntamente **“Parti”**.

PREMESSO CHE

a) con Accordo sottoscritto in data 14 aprile 2022, Regione Lombardia, Comune di Bormio e CAL hanno condiviso di procedere alla progettazione e realizzazione dell'intervento titolato “Comparto Ski Arena” che tra l'altro consiste:

1) nella costruzione di un nuovo Ski Stadium con ristrutturazione di un

edificio esistente denominato Hospitality Lounge;

- 2)** nella costruzione di un parcheggio multipiano Parcheggio di Porta e di una passerella ciclopedonale sul torrente Frodolfo;

b) con Accordo sottoscritto in data 3 febbraio 2022, Regione Lombardia, Comune di Valdidentro e CAL hanno condiviso di procedere alla progettazione e realizzazione dell'intervento di adeguamento planoaltimetrico della Strada Statale 301 per garantire il collegamento in sicurezza tra i parcheggi e il punto di accesso agli impianti sciistici della frazione di Isolaccia.

c) nei suddetti Accordi è stato individuato in **CAL** il soggetto incaricato della redazione della progettazione e della relativa realizzazione;

d) con nota prot. N. 23490 del 03/09/2023 la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como, Lecco, Monza Brianza, Pavia, Sondrio e Varese (di seguito "**Soprintendenza**") ha espresso parere favorevole al progetto di costruzione di un nuovo Ski Stadium con ristrutturazione di un edificio esistente denominato Hospitality Lounge, per quanto attiene al profilo archeologico, con la prescrizione che *"tutte le attività di scavo, diverse dalle demolizioni e che non riguardino quote già impegnate da manufatti esistenti o da riporti, previste nell'area 02 della Carta del Rischio archeologico siano eseguite con assistenza archeologica continuativa"*;

e) con nota prot. N. 002513-P del 01/02/2024 la Soprintendenza ha espresso richiesta di attivazione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico;

f) con nota prot. N. 0031503-P del 05/12/2023 la Soprintendenza ha espresso richiesta di attivazione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico;

- g) al fine di svolgere le attività indicate nella precedente lett. c), **CAL** necessita di affidare ad un soggetto esterno l'attività di assistenza archeologica agli scavi durante la costruzione di un nuovo Ski Stadium e la ristrutturazione di un edificio esistente denominato Hospitality Lounge, prevedendo una opzione per lo svolgimento della medesima attività per i restanti due interventi di cui alle precedenti lett. a), punto 2) e alla precedente lett. b);
- h) con Richiesta di preventivo del [•], **CAL** ha reso disponibile agli operatori economici invitati gli elaborati progettuali (tratti dal Progetto Definitivo o Esecutivo qualora ad oggi predisposto) attinenti l'archeologia dei tre interventi, e le osservazioni su di essi pervenute dalla Soprintendenza;
- i) con atto del [•] 2024, **CAL** ha individuato [•] quale **Affidatario** del **Contratto** in oggetto;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le **Parti** sopra costituite convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 - DEFINIZIONI

1.1 Tranne ove diversamente specificato, i termini con la lettera maiuscola avranno, sia al singolare che al plurale, il significato loro qui di seguito attribuito:

- a) **Affidatario** indica [•], che sottoscrive il **Contratto**;
- b) **Appalto** indica le prestazioni di cui al successivo art. 2 del presente **Contratto**;
- c) **Codice** indica il Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, approvato con D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e ss.mm.ii. che disciplina le prestazioni da svolgere di cui al successivo art. 2;
- d) **Contratto** indica il presente Contratto;

- e) **Interventi** indica unitamente i) la “Costruzione di due edifici denominati *Ski Stadium e Hospitality Lounge e del correlato spazio esterno, situati in via Funivie in Comune di Bormio (SO)*” (di seguito separatamente “**Intervento 1**”), ii) la “Realizzazione di un parcheggio multipiano “*parcaggio di porta*” e di una passerella ciclopedonale sul torrente Frodolfo in comune di Bormio (SO)” (di seguito separatamente **Intervento 2**) e iii) il “Collegamento in sicurezza tra parcheggi e impianti sciistici di Isolaccia con adeguamento del piano viabile della S.S. 301 “*del Foscagno*”” (di seguito separatamente **Intervento 3**)”;
- f) **Consegna** indica l’invio/consegna informatica e cartacea degli elaborati secondo le modalità indicate al successivo art. **2.8**;
- g) **Servizio** indica l’assistenza archeologica agli scavi relativa ai tre Interventi, come specificato al successivo art. 2 del **Contratto**, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. 36/23;
- h) **Soprintendenza** indica la Soprintendenza competente in relazione agli Interventi da svolgere, ossia la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di di Como, Lecco, Monza Brianza, Pavia, Sondrio e Varese;

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO, TEMPI DI ESPLETAMENTO e COORDINATORE DEL GRUPPO DI LAVORO

2.1 CAL conferisce all’**Affidatario**, che accetta, l’affidamento del servizio di **assistenza archeologica agli scavi** relativa all’Intervento 1 (di seguito “Servizio 1”).

2.2 CAL si riserva altresì l’opzione di richiedere all’**Affidatario** di svolgere:

i il servizio di assistenza archeologica agli scavi relativa all’Intervento

2 (di seguito “Servizio 2”);

ii il servizio di assistenza archeologica agli scavi relativa all’Intervento

3 (di seguito “Servizio 3”).

Si rinvia al successivo art. **4.2**

2.3 In particolare, il **Servizio** di assistenza archeologica agli scavi comprende

le seguenti attività che l’Affidatario si impegna a svolgere:

- a) pianificazione preliminare delle modalità d’intervento archeologico, in accordo con Committenza, Direzione Lavori e Soprintendenza;
- b) assistenza archeologica durante lo scavo e messa in luce/ripulitura di tutte le eventuali evidenze rinvenute e da recuperare, da condursi a mano o con mezzo meccanico e personale messi a disposizione dalla Committenza;
- c) pulizia, redazione della documentazione e scavo archeologico stratigrafico delle eventuali evidenze archeologiche rinvenute fino all’individuazione dello strato sterile;
- d) elaborazione dei dati scientifici e stratigrafici raccolti e redazione della relazione tecnico scientifica conclusiva
- e) elaborazione dell’archivio fotografico, di planimetrie di fase, dell’elenco unità stratigrafiche, dell’elenco dei materiali archeologici recuperati, delle schede US, tutto elaborato secondo gli standard di consegna richiesti dalla Soprintendenza.
- f) raccolta di documentazione fotografica digitale;
- g) perfezionamento, verifica e informatizzazione della documentazione scientifica, compresa la rielaborazione degli eventuali spolveri di cantiere come vettori CAD;

h) ai sensi dell'art. 120, co. 1 lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii,

l'Affidatario si impegna a svolgere, ove richiesto da CAL, prestazioni oggetto del Contratto, ulteriori, connesse e/o complementari a quelle oggetto dell'affidamento eventualmente resesi necessarie, in aggiunta alle altre ipotesi dell'art. 120 del Codice con i relativi limiti.

Nello specifico, l'attività di cui al presente art. **2.3** dovrà essere condotta sotto la Direzione Scientifica della **Soprintendenza** e in conformità a quanto precisato dalla normativa applicabile in materia;

2.4 Ai fini dell'espletamento del **Servizio 1**, nonché in caso di esercizio dell'opzione del **Servizio 2** e/o dell'opzione del **Servizio 3**, **CAL** invierà all'**Affidatario**, alla PEC di cui al successivo art. **9.1 lett. b)**, specifica richiesta di avvio dell'esecuzione, unitamente agli elaborati di **Progetto Esecutivo** attinenti l'archeologia e gli scavi e alle osservazioni pervenute dalla Soprintendenza in relazione all'intervento di competenza.

2.5 Per documentare lo svolgimento delle **attività** di ciascun **Servizio**, l'**Affidatario** si impegna a predisporre e inviare per ciascun Servizio la documentazione elencata all'art. 2.3. e una **relazione conclusiva** riportante le risultanze secondo le indicazioni della Soprintendenza, nelle tempistiche di cui al successivo art. **2.11**.

2.6 Qualora, nel corso della durata del **Contratto**, vengano richieste modifiche e/o integrazioni agli scavi previsti nel **Progetto Esecutivo** anche al fine di recepire osservazioni di altri Enti competenti, l'Affidatario si impegna ad eseguire l'attività di **assistenza archeologica agli scavi** come specificato all'art. 2.3 tenendo conto delle modifiche e/o integrazioni apportate, nelle medesime tempistiche di cui al successivo art. 2.11.

2.7 Qualora nel corso della durata del **Contratto** entri in vigore altra normativa sopravvenuta applicabile con riferimento alle attività di **assistenza archeologica agli scavi**, l'**Affidatario** si impegna a svolgere le suddette attività e, se del caso, ad aggiornare la **relazione conclusiva** secondo quanto previsto dalla suddetta normativa sopravvenuta, nelle tempistiche di cui al successivo art. 2.11.

2.8 L'**Affidatario** si impegna a svolgere l'attività di cui ai precedenti artt. **2.6** e **2.7** senza la corresponsione di un ulteriore corrispettivo.

2.9 L'**Affidatario** si impegna a consegnare alla **Soprintendenza** e a **CAL** tutti gli atti e i documenti relativi al **Servizio** di cui al presente articolo 2 in formato cartaceo e digitale, sia firmati digitalmente sia in formato editabile.

2.10 **CAL** si riserva di richiedere in qualunque momento informazioni circa lo stato di avanzamento delle prestazioni di cui al presente articolo.

2.11 I **termini di espletamento del Servizio** di ciascun Intervento sono i seguenti:

a) con riferimento all'attività di cui al precedente art. **2.3**, l'**Affidatario** deve inviare per ciascun servizio a **CAL** e alla **Soprintendenza** tutti gli **elaborati** e i **verbali in corso d'opera** entro **7 (sette) giorni solari consecutivi successivi** al rilievo in campo e la **relazione conclusiva entro 30 (trenta) giorni solari consecutivi successivi** all'ultimazione degli scavi, fatto salvo un maggior termine assegnato dal Responsabile Unico del Progetto sulla base di circostanze peculiari.

È fatto salvo altresì quanto previsto al successivo art. **7.2**;

b) con riferimento al precedente art. **2.7**, in caso di entrata in vigore di

normativa sopravvenuta applicabile con riferimento alle attività dell'affidamento in oggetto, l'**Affidatario** si impegna per ciascun servizio a trasmettere la **relazione conclusiva** e/o ad aggiornare la stessa a quanto previsto dalla suddetta normativa sopravvenuta **entro 10 (dieci) giorni solari consecutivi** dalla richiesta di **CAL**, fatto salvo un maggior termine assegnato **dal Responsabile Unico del Progetto** sulla base di circostanze peculiari;

2.12 I termini di cui al precedente art. 2.11 potranno essere modificati, di comune accordo tra le **Parti**, sulla base di **evidenze archeologiche differenti** da quelle risultanti dalle verifiche preventive dell'interesse archeologico e/o dai saggi archeologici preliminari, che dovranno essere documentate **dall'Affidatario** e comunicate a **CAL**.

2.13 Il mancato rispetto delle tempistiche di espletamento di cui ai precedenti artt. **2.11** e **2.12** comporta l'applicazione delle penali di cui al successivo art. **7**.

2.14 Resta ferma la responsabilità contrattuale dell'**Affidatario** nel caso in cui i suddetti termini si dovessero prolungare a causa di errori, omissioni o imprecisioni negli elaborati consegnati dall'**Affidatario** medesimo.

2.15 L'**Affidatario** si impegna ad espletare le prestazioni oggetto del **Contratto** avvalendosi della seguente figura professionale: archeologo iscritto nell'Elenco Nazionale degli Archeologi, indicato in sede di presentazione del preventivo, che sottoscriverà tutti i rapporti, ivi incluso il **rapporto conclusivo** (di seguito il "**Professionista esecutore**"), ossia: [nome, cognome].

2.15.1 Durante l'esecuzione del **Contratto** la modifica del **Professionista esecutore** indicato in fase di presentazione del preventivo è consentita solo per motivi oggettivi, **previa espressa autorizzazione scritta di CAL** e mediante l'impiego di un professionista in possesso delle qualifiche professionali e delle competenze richieste di cui al precedente art. **2.15**.

2.15.2 Ai fini della sostituzione del **Professionista esecutore**, l'**Affidatario** deve inviare via PEC apposita richiesta motivata di modifica indicando *i)* il nominativo del nuovo **Professionista esecutore** in possesso delle qualifiche e dell'esperienza richieste e *ii)* la ragione della sostituzione, corredata da una dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in cui l'**Affidatario** attesta il possesso in capo al nuovo **Professionista esecutore** delle qualifiche professionali e competenze di cui al precedente art. **2.15**.

2.15.3 Atteso l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni l'**Affidatario**, in caso di modifica del **Professionista esecutore** nel rispetto di quanto previsto al precedente art. **2.15.1** e **2.15.2**, dovrà in ogni caso garantire un adeguato passaggio di consegne e la relativa presa in carico delle attività in corso e del *know how* acquisito sarà interamente a carico dell'**Affidatario**.

2.16 Nel caso in cui l'**Affidatario** proceda comunque alla modifica del **Professionista esecutore** senza la necessaria preventiva autorizzazione scritta di **CAL**, la Società applicherà le penali di cui al successivo art. **7.4**. Le prestazioni oggetto del Contratto dovranno essere svolte con la massima diligenza, professionalità, sicurezza, nel pieno rispetto della normativa vigente, nonché delle norme tecniche e deontologiche della professione e

di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto del **Contratto**. **CAL** si riserva il diritto di procedere in ogni momento al controllo del corretto adempimento delle prestazioni poste a carico dell'**Affidatario**.

2.17 L'**Affidatario** si impegna a garantire, per tutta la durata del **Contratto**, la partecipazione del Professionista esecutore alle riunioni che verranno convocate da **CAL** e che si terranno, di regola, in modalità telematica, nonché eventualmente presso la sede dell'**Affidatario**, così come presso gli uffici di altri Enti pubblici ovvero di altri soggetti terzi indicati da **CAL**.

2.18 L'accettazione da parte di **CAL** degli elaborati redatti dall'**Affidatario**, nonché l'approvazione dei medesimi da parte degli Enti competenti non esonerano quest'ultimo e il Professionista esecutore, di cui al precedente art. **2.15**, dalla propria responsabilità professionale con riferimento alle attività oggetto del presente **Contratto**.

2.19 Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023, qualora nel corso dell'esecuzione del **Contratto** si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del **Contratto**, **CAL** potrà richiedere all'**Affidatario** l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente **Contratto** alle condizioni contrattuali ivi previste ed alle condizioni economiche di cui al successivo art. **5.1**, senza che l'**Affidatario** possa fare valere il diritto alla risoluzione del **Contratto**.

ART. 3 - ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO E RESPONSABILITA'

3.1 Sono a carico dell'**Affidatario**, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e le spese relativi alla prestazione oggetto del **Contratto**, nonché ogni altra attività che si rendesse necessaria o, co-

munque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nel **Contratto**; L'**Affidatario** si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili, incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente all'inizio dell'esecuzione del **Contratto**. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del **Contratto** e limitatamente alle attività oggetto del medesimo, resteranno ad esclusivo carico dell'**Affidatario**, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'**Affidatario** non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti di **CAL** assumendosene il medesimo **Affidatario** ogni relativa alea.

3.2 L'Affidatario garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni nel rispetto:

- delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, legislative e regolamentari applicabili in relazione all'oggetto del presente **Contratto**, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente all'inizio dell'esecuzione del **Contratto**, nonché delle norme in materia di contribuzione e di retribuzione dei lavoratori, di trattamento economico normativo, previdenziale e assistenziale, nel rispetto dei vigenti contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolge il lavoro, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne **CAL** da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
- delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di espletamento

delle prestazioni contenute nel **Contratto**.

3.3 L'**Affidatario**, se inadempiente agli obblighi posti a suo carico dal presente **Contratto** è tenuto a risarcire i danni derivanti a **CAL** in conseguenza dell'inadempimento.

3.4 Per i danni non ristorabili, per tipologia e importo, mediante la copertura assicurativa di cui al successivo articolo **11.1**, resta ferma la responsabilità dell'**Affidatario**, la quale opera anche nell'ipotesi di inesigibilità, in tutto o in parte, della prestazione contrattualmente dovuta dall'assicuratore.

3.5 L'**Affidatario** dichiara di disporre e si obbliga ad avvalersi esclusivamente della propria organizzazione per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente **Contratto**. L'**Affidatario**, in particolare, dichiara e garantisce che l'attività oggetto del **Contratto** costituisce ordinaria attività e che lo stesso è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore oggetto del presente **Contratto**, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature; in particolare, l'**Affidatario** ha svolto, svolge e continuerà a svolgere la predetta attività in via non esclusiva per **CAL**.

È fatta salva la facoltà per l'**Affidatario** di ricorrere a quanto previsto dalla normativa applicabile.

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO

4.1 Il **Contratto** decorre dalla data indicata nella richiesta di inizio dell'esecuzione del **Servizio 1** e/o dell'opzionale **Servizio 2** e/o dell'opzionale **Servizio 3**, *[l'inizio dell'esecuzione del Servizio 1 è stimata nel mese di aprile 2024, quella del Servizio 2 è stimata verso la fine 2024 e quella del*

Servizio 3 è stimata nel 2025], fermi restando i termini di cui ai precedenti artt. **2.11** e **2.12**, e ha durata sino alla approvazione/nulla osta della relazione conclusiva da parte della Soprintendenza relativamente al Servizio i cui scavi ultimeranno più tardi, che qualora attivate tutte le sudette opzioni ad oggi si stimano concludersi entro n. 3 (tre) anni decorrenti dalla richiesta di esecuzione anticipata del Servizio 1.

Al riguardo, si chiarisce che:

- i mesi di agosto e dicembre sono da considerarsi quali mesi lavorativi;
- la durata del Servizio 1 si stima essere di circa n. 10 (dieci) mesi decorrenti dalla relativa richiesta di inizio dell'esecuzione;
- la durata dell'eventuale Servizio 2 si stima essere di circa n. 10 (dieci) mesi, decorrenti dalla relativa richiesta di inizio dell'esecuzione;
- la durata del Servizio 3 si stima essere di circa n. 10 (dieci) mesi, decorrenti dalla relativa richiesta di inizio dell'esecuzione.

4.2 Cal si riserva di esercitare l'opzione per il Servizio 2 e/o per il Servizio 3 entro il 31/12/2024.

ART. 5 - CORRISPETTIVO

5.1 L'importo massimo complessivo per l'espletamento delle attività di cui al precedente art. 2 è pari a **Euro [•] ([•]/[•])**, oltre oneri previdenziali e IVA nelle misure di legge, di cui:

- Euro [•] ([•]/[•])**, oltre oneri previdenziali e IVA nelle misure di legge, quale importo per l'espletamento del **Servizio 1**;
- Euro [•] ([•]/[•])**, oltre oneri previdenziali e IVA nelle misure di

legge, quale importo per l'espletamento del **Servizio 2**, ove richiesto;

iii. **Euro [•] ([•]/[•])**, oltre oneri previdenziali e IVA nelle misure di legge, quale importo per l'espletamento del **Servizio 3**, ove richiesto;

iv. **Euro [•] ([•]/[•])** oltre oneri previdenziali e IVA nelle misure di legge, corrispondente al 20% (venti per cento) della somma degli importi *sub i. e ii. e iii.* del presente art. 5.1, nel caso di esercizio da parte di **CAL** del c.d. "quinto d'obbligo" di cui al precedente art. **2.20**;

v. Euro 15.000,00 (quindicimila/00) oltre oneri previdenziali e IVA nelle misure di legge, quale importo massimo per l'eventuale esecuzione delle prestazioni di cui al precedente art. 2.3, lett. h.

I costi di sicurezza sono pari a Euro 0,00 (zero).

Il corrispettivo è fisso e invariabile.

5.2 Nel caso di svolgimento delle prestazioni di cui al precedente art. 2.3, lett. h., il corrispettivo per la prestazione verrà calcolato applicando il ribasso offerto dall'Affidatario, pari a [•] % rispetto al Prezziario ANAS 2023. In caso di prestazioni non riconducibili al Prezziario ANAS , le Parti definiranno l'importo delle prestazioni necessarie a seguito della richiesta medesima.

5.3 Il corrispettivo non varierà in caso di adeguamento/integrazione, nel corso della durata del **Contratto**, della documentazione *i)* al fine di recepire le osservazioni di altri Enti competenti di cui al precedente art. 2.6 , e/o *ii)* in

caso entri in vigore altra normativa sopravvenuta applicabile con riferimento alle attività di **assistenza archeologica agli scavi**, di cui al precedente art. 2.7 , secondo quanto previsto al precedente art. **2.8**.

5.4 Il corrispettivo di cui al precedente art. **5.1** è **omnicomprensivo**, e comprende e compensa integralmente: (i) tutte le attività necessarie per la puntuale ed esatta esecuzione del **Servizio**, incluse tutte le prestazioni professionali e tutte le attività di supporto, nessuna esclusa, necessarie e/o attinenti all'esecuzione a perfetta regola d'arte di tutte le prestazioni previste dal presente **Contratto** secondo le specifiche e le modalità ivi contenute, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti vigenti e/o emanati in corso di esecuzione del **Contratto**, anche se non esplicitamente richiamati; (ii) le spese vive sostenute per le prestazioni oggetto del **Contratto** e ogni altra spesa sostenuta per l'espletamento delle prestazioni, fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio sostenute in relazione al precedente art. **2.18** per la partecipazione alle riunioni presso la sede di **CAL** o presso la sede di altri enti e soggetti terzi ove l'Affidatario non abbia sede legale o una sede secondaria nella Provincia di Milano, entro un limite massimo complessivo per il **Servizio 1** e per il **Servizio 2** e per il **Servizio 3** pari ad **Euro 3.000,00 (tremila/00) con un limite di Euro 1.000,00 (mille/00) per ciascuno di essi**.

5.4.1. E' altresì rimborsato il costo della fornitura dei contenitori necessari all'Affidatario per lo stoccaggio dei reperti. Si rinvia all'art. 6.2 ultimo periodo.

5.5 Al Contratto si applicherà la previsione della revisione dei prezzi, di cui all'art. 60 del D. Lgs. n. 36/2023, secondo le modalità di seguito specificate.

5.6 La revisione dei prezzi può essere formulata da entrambe le parti, a partire dal secondo anno di esecuzione di ciascun Servizio, una sola volta per ciascuna annualità ed è oggetto di specifica istruttoria da parte della Stazione Appaltante.

5.7 La conseguente variazione del corrispettivo può essere riconosciuta, in aumento o in diminuzione, sulla base degli stati di avanzamento relativi a ciascun servizio (al netto del ribasso offerto), relativi a prestazioni eseguite a partire dal secondo anno di esecuzione di ciascun Servizio e non ancora liquidate, come contabilizzati dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto medesimo.

5.8 Nel caso in cui la variazione percentuale (sia in aumento che in diminuzione) dell'indice ISTAT, riscontrata tra la data di avvio della revisione e la data di presentazione dell'offerta in fase di Gara, risulti inferiore o uguale alla soglia del 5% dell'importo di cui all'art. 5.1, punti i., ii. e iii. oppure di cui all'art. 5.1, punti i., ii., iii. e iv. nel caso di esercizio della facoltà di cui all'art. 2.20, la revisione dei prezzi non avrà luogo.

5.9 Nel caso in cui detta variazione percentuale risulti superiore alla soglia sopra detta, l'adeguamento del corrispettivo sarà determinato applicando agli stati di avanzamento sopra indicati di ciascun Servizio l'80% della quota parte eccedente la soglia del 5% della variazione percentuale dell'indice ISTAT, di cui al precedente periodo, secondo quanto previsto dall'art. 60 del D.Lgs. 36/23.

ART. 6 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

6.1 Ai sensi dell'art. 125, co. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., entro 15 giorni dall'inizio dell'esecuzione del Servizio 1 verrà corrisposto all'**Affidatario** il

20% (venti per cento) dell'importo di cui al precedente art. **5.1 punto i.**, a condizione che l'Affidatario abbia costituito, nel suddetto termine di 15 giorni, una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa secondo quanto meglio disciplinato al successivo art. **11.6**. È fatto salvo quanto previsto ai successivi artt. **6.3** e **6.9**.

6.2 Fatto salvo quanto previsto al precedente art. **6.1**, il corrispettivo di cui all'art. **5.1** sarà corrisposto secondo quanto di seguito indicato:

A. l'importo di cui al precedente art. **5.1, punti i., ii. e iii.**, oltre oneri previdenziali e IVA nelle misure di legge, quale importo rispettivamente per l'espletamento **del Servizio 1 / Servizio 2 / Servizio 3**, sarà corrisposto secondo la seguente cadenza:

a) 70% (settanta per cento) del corrispettivo pari ad **Euro [•] ([•]/[•])** per il **Servizio 1**, **Euro [•] ([•]/[•])** per il **Servizio 2 ove attivato e Euro [•] ([•]/[•])** per il **Servizio 3 ove attivato**, oltre oneri previdenziali e IVA nelle misure di legge, a seguito **dell'emissione della relazione conclusiva** da parte dell'Affidatario, al netto del 20% dell'importo relativo al Servizio 1 nel caso di erogazione dell'importo di cui al precedente art. **6.1**, fatto salvo quanto previsto ai successivi artt. **6.3** e **6.9**.

b) 30% (trenta per cento) del corrispettivo, pari ad **Euro [•] ([•]/[•])** per il **Servizio 1**, **Euro [•] ([•]/[•])** per il **Servizio 2 ove attivato e Euro [•] ([•]/[•])** per il **Servizio 3 ove attivato**, oltre oneri previdenziali e IVA nelle misure di legge, a seguito dell'**approvazione/nulla osta della relazione conclusiva da parte della Soprintendenza**.

Sono altresì rimborsate, previa allegazione delle relative ricevute/quitanze di pagamento, i) le spese di cui all'art. 5.4.1 e ii) nel caso in cui l'Affidatario non abbia sede legale o una sede secondaria nella Provincia di Milano, le spese di viaggio sostenute nel corrispondente periodo, nel limite di quanto indicato all'ultimo paragrafo del precedente art. 5.4.

Il corrispettivo è a corpo e rimane invariato in caso di aumento o di diminuzione del numero di giorni effettivi relativi agli scavi di ciascun intervento rispetto a quelli stimati e indicati nella Richiesta di preventivo.

6.3 Per l'assolvimento dell'imposta di bollo, si rinvia al successivo art. 17.

6.4 Maturati i presupposti di cui ai precedenti artt. 6.1 e 6.2, ferma restando la verifica – da parte di **CAL** – del corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, l'**Affidatario** emetterà fattura elettronica per l'importo dovuto utilizzando il codice destinatario **Q1X4S1**.

Si rappresenta che **CAL** rientra nell'elenco Istat delle Pubbliche Amministrazioni e, pertanto, nell'ambito dell'applicazione dello Split Payment; pertanto, la fatturazione del corrispettivo dovrà avvenire con la fattura PA assoggettata a split payment.

6.5 Il corrispettivo maturato, fatti salvi i casi in cui si debba procedere all'applicazione delle penali di cui al successivo art. 7, verrà liquidato a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente dedicato comunicato dall'**Affidatario** previa verifica, da parte di **CAL**, del corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, entro **30 (trenta) giorni** dalla data di ricevimento della fattura.

6.6 La liquidazione della fattura è subordinata, qualora ne ricorrano le condizioni, al corretto assolvimento delle prestazioni previdenziali a favore dei propri dipendenti attestato mediante DURC richiesto da **CAL** alle Autorità

competenti (regolarità contributiva).

6.7 L'inadempimento da parte dell'**Affidatario** di uno qualsiasi degli obblighi ad esso derivanti dal **Contratto** darà a **CAL** il diritto di sospendere, in tutto o in parte, il pagamento fino al momento in cui l'**Affidatario** avrà posto fine a tale inadempimento. **CAL** non dovrà corrispondere alcun interesse né rivalutazione o altro per un ritardo nel pagamento dovuto alle ragioni sopra menzionate.

6.8 In caso di ottenimento da parte di **CAL** del DURC che segnali un'inadempienza contributiva o in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'**Affidatario** impiegato nell'esecuzione del **Contratto**, trova applicazione quanto disposto dall'art. 11, comma 6, primo, terzo e quarto periodo del D.Lgs. n. 36/2023.

6.9 In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, co. 6, secondo periodo del D.Lgs. n. 36/2023.

L'**Affidatario** deve pertanto riportare sulle fatture, oltre all'importo dovutogli per le prestazioni eseguite, anche l'importo della ritenuta in detrazione, calcolata in ragione dello 0,50% sul compenso maturato.

Le ritenute così accumulate saranno svincolate in sede di liquidazione finale di ciascun **servizio** di cui all'art. **6.2 punto A lett. b)**, a seguito del rilascio del documento unico di regolarità contributiva dell'**Affidatario** da parte degli enti previdenziali competenti.

6.10 Qualora le fatture e/o la documentazione accompagnatoria dovessero richiedere delle correzioni a causa di un errore da parte dell'**Affidatario**, la data di pagamento verrà calcolata a partire dalla data in cui **CAL** avrà

ricevuto la fattura corretta da parte dell'**Affidatario**.

6.11 L'**Affidatario** si obbliga ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., che qui si intende integralmente richiamata e, con la sottoscrizione del **Contratto**, si assume espressamente tutti gli obblighi previsti dalla predetta Legge n. 136/2010.

6.11.1 Al fine di cui al precedente art. **6.11**, l'**Affidatario** dichiara che gli estremi del conto corrente dedicato nonché i dati identificativi delle persone delegate ad operare su tale conto sono indicati nel "*Modello per comunicazione ex art. 3 Legge n. 136/2010*" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente **Contratto** ancorché non materialmente allegato.

6.11.2 Il Codice Identificativo Gara (**CIG**), di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., in relazione al presente affidamento è: **[•]**.

6.11.3 La violazione degli obblighi di cui al presente art. **6.11** e alla Legge n. 136/2010 determinano la risoluzione di diritto del **Contratto** ai sensi dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.

ART. 7 - PENALI E INADEMPIMENTI

7.1 L'**Affidatario** è soggetto a penalità:

- (i) qualora non ottemperi alle tempistiche di cui ai precedenti artt. **2.11** e **2.12**, come meglio specificato al successivo art. **7.2**;
- (ii) in caso di violazione delle prescrizioni contrattuali e/o di prestazioni non eseguite o eseguite in tutto o in parte non correttamente, come meglio specificato al successivo art. **7.3**.

7.2 In caso di ritardato adempimento della prestazione rispetto a ciascuna delle tempistiche di cui ai precedenti artt. **2.10** e **2.11**, **CAL** potrà applicare una

penale giornaliera pari all'1 per mille dell'importo di cui al precedente art.

5.1 punti i. / ii. / iii. rispettivamente per il Servizio 1 / in caso di opzione per il Servizio 2 / in caso di opzione per il Servizio 3, fermo restando che in caso di ritardo complessivamente superiore a **8 (otto) giorni** rispetto al termine di cui ai precedenti artt. **2.11 e 2.12**, **CAL** ha facoltà di risolvere ai sensi del successivo art. **13** il **Contratto** ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., con diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti.

7.3 In caso di prestazioni non eseguite o eseguite in tutto o in parte non esattamente, o eseguite in modo non conforme alle disposizioni contrattuali, **CAL** potrà applicare una penale giornaliera decorrente dalla relativa contestazione pari all'1 per mille dell'importo di cui al precedente art. **5.1 punti i. / ii. / iii.** rispettivamente per il Servizio 1 / in caso di opzione per il Servizio 2 / in caso di opzione per il Servizio 3 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento o nell'esecuzione in modo conforme alle disposizioni contrattuali.

7.4 Nel caso in cui l'**Affidatario** proceda a modificare il **Professionista esecutore** indicato in sede di preventivo senza autorizzazione preventiva ed espressa di **CAL** in violazione di quanto previsto al precedente art. **2.15.1**, verrà applicata una penale pari ad **Euro 200,00 (duecento/00)** per ciascuna violazione.

7.5 Nei casi di cui ai precedenti artt. **7.2, 7.3 e 7.4** **CAL** procederà all'immediata contestazione via PEC all'**Affidatario** che dovrà inviare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di **5 (cinque)** giorni lavorativi decorrenti dall'invio della formale contestazione. Trascorsi i suddetti **5 (cinque)** giorni dalla contestazione, qualora l'**Affidatario** non fornisca controdedu-

zioni scritte ovvero qualora le giustificazioni addotte non siano ritenute accettabili a giudizio di **CAL**, quest'ultima potrà procedere all'irrogazione della penale da ritardo/per inadempimento come sopra indicata, a decorrere dall'inizio del ritardo/dell'inadempimento.

7.6 Qualora l'inadempimento sia determinato da cause di forza maggiore, l'**Affidatario** deve notificare tale circostanza a **CAL** via PEC.

7.7 Nel caso in cui l'importo delle penali raggiunga la soglia del 10% del valore di cui al precedente art. **5.1 punti i. / ii. / iii.** rispettivamente per il Servizio 1 / in caso di opzione per il Servizio 2 / in caso di opzione per il Servizio 3, oppure qualora l'**Affidatario** non osservi o violi le clausole e le condizioni previste nel **Contratto**, **CAL** può disporre la risoluzione del **Contratto** ai sensi del successivo art. **13**, comunicando via PEC all'**Affidatario** la volontà di avvalersi della clausola risolutiva.

7.8 In caso di applicazione di penali, **CAL** provvederà a compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle medesime penali con quanto dovuto a titolo di corrispettivo.

7.9 In ogni caso resta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno sofferto. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'**Affidatario** dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

7.10 In caso di eventuali inadempienze o inadeguatezza della prestazione **CAL** può chiedere l'esecuzione a spese dell'**Affidatario** di tutto quanto sia necessario per completare in maniera idonea le attività oggetto del **Contratto** senza oneri aggiuntivi a carico di **CAL**.

ART. 8 - CONTROVERSIE

8.1 Per ogni controversia che dovesse sorgere tra le **Parti** in relazione all'esecuzione del **Contratto** sarà competente in via esclusiva il foro di Milano.

ART. 9 - RESPONSABILE DEL PROGETTO E REFERENTI

9.1 Le **Parti** danno atto che:

a) il Responsabile Unico del Progetto è: Ing. Erika Avanzi

piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Tel. 02.67156711; PEC: cal@pec.calspa.it;

b) i dati dell'Affidatario sono:

Via [•] ([•])

Tel. [•]; PEC: [•]

c) Il Professionista esecutore, anche Referente dell'Affidatario, è: [•]

Tel. [•]; email: [•].

9.2 Ciascuna **Parte** dovrà comunicare all'altra, a mezzo PEC, l'eventuale modifica dei dati sopra indicati, fatto salvo quanto previsto nel precedente art. **2.15.1** e **2.15.2**.

9.3 Ogni avviso, comunicazione o documento da inviarsi ad ognuna delle **Parti** del **Contratto** dovrà avvenire per iscritto, salvo che sia altrimenti stabilito, e dovrà pervenire tramite PEC o email alla parte interessata agli indirizzi di cui al precedente art. **9.1**.

ART. 10 - MODIFICHE AL CONTRATTO, CESSIONE DEL CONTRATTO, NON CEDIBILITÀ DEL CREDITO

10.1 Nessun cambiamento, modifica, deroga o revisione del **Contratto** avrà efficacia se non accettato per iscritto da **CAL**.

10.2 Termini aggiuntivi proposti dall'**Affidatario** o contenuti nelle sue fatture,

nelle sue note o nella sua corrispondenza e comunque differenti rispetto a quelli contenuti nel **Contratto** non avranno alcuna efficacia se non accettati per iscritto da **CAL**.

10.3 È vietata la cessione del **Contratto** sotto qualsiasi forma.

Ogni atto contrario è nullo di diritto ai sensi dell'art. 119, co. 1, secondo periodo del D.Lgs. n. 36/2023, fatto salvo quanto previsto all'art. 120, co. 1, lett. d) del D. Lgs. n. 36/2023. È vietata la cessione del credito, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 120, co. 12 e 6 dell'All. II.14 del D. Lgs. n. 36/2023.

10.4 È ammessa la cessione dei crediti ai sensi e con le modalità di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi e delle finalità della Legge n. 136/2010. L'**Affidatario**/Cedente ha l'obbligo di comunicare al Cessionario il **CIG** e gli estremi del Conto Corrente Dedicato su cui dovranno essere effettuati i pagamenti afferenti il **Contratto**. L'atto di cessione dovrà disciplinare l'obbligo del Cessionario di effettuare i pagamenti a favore del Cedente a mezzo di bonifico bancario e comunque mediante strumenti che consentano la piena tracciabilità, sul/i conto/i corrente/i dedicato/i, indicando il **CIG** ai sensi dell'art. 11, Legge n. 3/2003.

ART. 11 - COPERTURE ASSICURATIVE

11.1 **CAL** dà atto che l'**Affidatario** ha prodotto copia della **polizza assicurativa n. [•]** e della relativa **Appendice [•]** che include l'affidamento in oggetto, rilasciata da **[•]**, **a copertura della Responsabilità Civile Professionale**, con massimale non inferiore ad **Euro 1.000.000,00 (unmilione/00)** per per sinistro ed in aggregato annuo, a copertura di tutti i rischi connessi all'esecuzione dell'attività professionale di cui al Contratto

e per tutte le conseguenze che per fatti, inadempienze e/o errori, imputabili all'Affidatario, dovessero ricadere a danno di CAL o di terzi.

[in alternativa: in caso di mancata trasmissione della polizza assicurativa prima dell'inizio dell'esecuzione anticipata, l'Affidatario si impegna a trasmettere a CAL la polizza assicurativa in oggetto entro n. 10 giorni lavorativi dalla relativa richiesta; decorso tale termine, CAL si riserva di dichiarare la decadenza dall'affidamento]

11.2 Eventuali scoperti o franchigie previste dalle polizze assicurative di cui sopra resteranno a carico dell'**Affidatario**, assumendo questi l'obbligo dell'integrale risarcimento del danno arrecato a **CAL** e/o a terzi.

11.3 L'**Affidatario** dovrà consegnare a **CAL** copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento del premio relativo a ciascun periodo assicurativo, ai fini della relativa copertura fino alla data di rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. In caso di polizza con scadenza precedente alla scadenza del presente **Contratto**, l'**Affidatario** dovrà fornire copia dell'atto di rinnovo.

11.4 Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo può determinare le conseguenze di cui all'art. **13** del **Contratto**.

11.5 **CAL** non si assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare all'**Affidatario**, ai suoi beni e ai suoi dipendenti oltre che a terzi e a cose ed animali di terzi nonché al personale o a beni e cose di **CAL**, in conseguenza della esecuzione dei servizi; di contro l'**Affidatario** assume ogni responsabilità in ordine agli eventuali danni sopramenzionati.

11.6 Le **Parti** danno atto che, ai fini della corresponsione dell'importo di cui

al precedente art. **6.1**, l'**Affidatario** dovrà inviare via PEC la garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. entro 15 giorni dall'inizio dell'esecuzione del **Contratto** di cui al precedente art. **4.1**.

La suddetta garanzia dovrà essere firmata digitalmente dal soggetto garante in formato *.p7m, o in altro formato purché sia presente il codice di controllo e l'**Affidatario** dovrà altresì inviare copia del documento attestante i poteri di firma del soggetto garante.

In caso di decorso del suddetto termine senza l'invio della garanzia in oggetto, **CAL** provvederà alla corresponsione del corrispettivo secondo le tempistiche di cui all'art. **6.2** del **Contratto**, senza che l'**Affidatario** possa vantare qualsiasi pretesa anche in relazione alla mancata disponibilità dell'importo di cui al precedente art. **6.1**.

11.7 CAL dà atto che l'**Affidatario** ha trasmesso la **garanzia definitiva n. [•]**, ai sensi dell'art. 53, co. 4 del D.Lgs. n. 36/2023, emessa da [•], in data [•], pari al 5% dell'importo di cui all'art. **5.1**, **punto i.** per il Servizio 1, ossia pari a Euro [•] a garanzia del regolare adempimento delle obbligazioni assunte con il presente **Contratto** e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. *[in alternativa: in caso di mancata trasmissione della garanzia definitiva prima dell'inizio dell'esecuzione anticipata, l'Affidatario si impegna a trasmettere a CAL la garanzia in oggetto entro n. 10 giorni lavorativi dalla relativa richiesta; decorso tale termine, CAL si riserva di dichiarare la decadenza dall'affidamento].*

11.8 In caso di esercizio dell'opzione di cui al Servizio 2 e/o del Servizio 3,

nell'ipotesi di cui al precedente art. 11.1, l'Affidatario si impegna ad integrare la garanzia definitiva di cui al precedente art. 11.1. con riferimento all'importo e alla copertura rispettivamente del Servizio 2 e/o del Servizio 3 entro 15 giorni decorrenti dalla comunicazione dell'esercizio di tale opzione.

In alternativa l'Affidatario si impegna ad inviare una ulteriore garanzia definitiva relativa rispettivamente al Servizio 2 e/o del Servizio 3 entro 15 giorni decorrenti dalla comunicazione dell'esercizio di tale opzione.

Decorso tale termine, CAL si riserva di dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi del successivo art. 13.1 lett. n).

11.9 Le garanzie di cui al precedente art. 11.7 e se del caso, di cui all'art. 11.8, verranno progressivamente svincolate secondo quanto previsto al comma 8 dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023. L'**Affidatario** è obbligato a reintegrare immediatamente l'importo della garanzia di cui **CAL** si sia avvalsa in tutto o in parte durante l'esecuzione del **Contratto**. In caso di inottemperanza la reintegrazione verrà effettuata sul corrispettivo da riconoscere all'**Affidatario**.

ART. 12 - RECESSO DAL CONTRATTO

12.1 **CAL**, ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023, a suo insindacabile giudizio, ha la facoltà di recedere dal **Contratto** in qualunque momento e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto del **Contratto**.

12.2 L'esercizio del diritto di recesso ai sensi del precedente art. **12.1** è esercitato mediante formale comunicazione inviata via PEC all'**Affidatario** darsi con un preavviso non inferiore a **20 (venti)** giorni.

12.3 In tal caso all'**Affidatario**, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, verrà riconosciuto esclusivamente il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento della ricezione della comunicazione di cui al precedente art. **12.2**, secondo i corrispettivi e le condizioni di **Contratto**, nonché il **10% (dieci per cento)** dell'importo delle prestazioni non eseguite di cui al precedente art. **5.1**, calcolato ai sensi del citato art. 123, co. 1 e dell'art. 11, co. 1 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, con espressa esclusione di ogni altro riconoscimento, a qualsivoglia titolo richiesto.

ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

13.1 Oltre alle ipotesi di risoluzione espressamente previste nel presente **Contratto**, nonché a quelle di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023, **CAL** avrà diritto di risolvere di diritto il **Contratto** ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile nelle seguenti ipotesi:

- a)** in caso di reati accertati e/o provvedimenti rilevanti e/o altre cause di perdita dei requisiti per l'esecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 94 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023;
- b)** in caso di perdita da parte dell'**Affidatario** e/o del **Professionista esecutore** dei requisiti attestanti l'idoneità all'espletamento delle prestazioni oggetto del **Contratto**;
- c)** in caso di applicazione di penalità contrattuali in misura superiore a quanto previsto dall'art. **7.7** del **Contratto**, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- d)** l'**Affidatario** sospenda ingiustificatamente le prestazioni, anche solo parzialmente;

- e) l'**Affidatario** apporti modifiche e/o variazioni alle prestazioni contrattuali non approvate specificatamente per iscritto da **CAL** come previsto all'art. **10.1** del **Contratto**;
- f) in caso di grave inadempimento degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 di cui all'art. **6.11** del **Contratto**;
- g) in caso di violazione delle prescrizioni sulle garanzie e coperture assicurative di cui all'art. **11** del **Contratto**;
- h) in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza come previsto all'art. **14.4** del **Contratto**;
- i) in caso di non veridicità delle dichiarazioni rese in tema di trasparenza di cui all'art. **15.2** del **Contratto**;
- j) in caso di reiterati inadempimenti e/o non conformità della prestazione svolta dall'**Affidatario**, anche se non gravi; si intendono reiterate le violazioni, anche di contenuto diverso, risultate per almeno n., 3 (tre) volte;
- k) in caso di sostituzione del **Professionista esecutore** con un soggetto non avente le competenze e l'esperienza richiesta;
- l) in caso di ritardo complessivamente superiore a **8 (otto) giorni** rispetto al termine di cui ai precedenti **artt. 2.10**, secondo quanto previsto al precedente art. **7.2**;
- m) in caso di violazione degli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali o di adozione di misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, secondo quanto previsto al successivo art. **16.5**;
- n) in caso di mancata integrazione/invio della garanzia definitiva di cui

all'art. 11.8.

13.2 Al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente art. **13.1**, il **Contratto** si intenderà risolto di diritto non appena **CAL** avrà dichiarato all'**Affidatario**, mediante apposito avviso di risoluzione da inviarsi via PEC, l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa che è stabilita ad esclusivo beneficio di **CAL**.

13.3 In tutti i casi di violazione da parte dell'**Affidatario** degli altri obblighi contrattuali che concretizzino un inadempimento grave, diversi da quelli di cui al precedente art. **13.1**, **CAL** invierà via PEC all'**Affidatario** diffida ad adempiere entro **15 (quindici) giorni naturali e consecutivi**, e qualora l'**Affidatario** non adempia il **Contratto** sarà automaticamente risolto.

13.4 In ogni caso di risoluzione del **Contratto**, verrà riconosciuto all'**Affidatario** il diritto al solo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e accettate da **CAL**, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti in capo a **CAL** dallo scioglimento del **Contratto** (anche per la maggiore spesa sostenuta per affidare le prestazioni ad altro operatore economico) e dell'ammontare dei danni diretti e indiretti subiti da **CAL** medesima. Si applica in ogni caso l'art. 122, comma 5 e ss., del D.Lgs. n36/2023.

13.5 In ogni caso di risoluzione del **Contratto**, **CAL** comunicherà all'**Affidatario** la data di restituzione della documentazione fornita per consentire l'espletamento della prestazione oggetto del **Contratto** oltre che la consegna della documentazione dallo stesso elaborata a fronte del **Contratto** stesso.

ART. 14 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA

14.1 Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati

personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e al Regolamento UE 2016/679 (di seguito "**GDPR**"), l'**Affidatario** si impegna in solido con i propri dipendenti obbligandosi a rendere edotti gli stessi all'osservanza del segreto di tutto ciò che per ragioni di servizio verrà a conoscenza in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere riguardanti **CAL**.

14.2 L'**Affidatario** è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 e del **GDPR** e nel rispetto delle regole di deontologia professionale.

14.3 L'**Affidatario** è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, l'**Affidatario** dovrà imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate.

14.4 In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo, **CAL** potrà procedere alla risoluzione di diritto del **Contratto** ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, secondo quanto previsto al precedente art. **13.1 lett. h)**, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.

ART. 15 - TRASPARENZA

15.1 L'**Affidatario** espressamente ed irrevocabilmente dichiara:

a) che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del **Contratto**;

b) di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, diret-

tamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del **Contratto**;

c) di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del **Contratto** rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;

d) di non avere in corso né aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;

e) di conoscere il contenuto del D.Lgs. n. 231/01 in materia di responsabilità amministrativa delle società derivante da reato (in ottemperanza al quale **CAL** ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo), impegnandosi ad astenersi - nell'espletamento del **Contratto** - da comportamenti idonei ad integrare uno dei reati previsti dal medesimo Decreto;

f) di conoscere e accettare le norme e i principi comportamentali contenuti nel Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati da **CAL**, anche pubblicati sul relativo sito internet www.calspa.it – sezione *Società Trasparente – Disposizioni Generali* - Atti generali - Codice Etico e Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001, impegnandosi nel corso dell'esecuzione del **Contratto** a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti e collaboratore suddette norme e principi.

15.2 Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente articolo **15.1**, ovvero l'**Affidatario** non rispettasse per tutta la durata del **Contratto** gli impegni e gli obblighi di cui al precedente articolo **15.1**, **CAL** avrà il diritto di risolvere il **Contratto** a norma del precedente articolo **13** e di adottare gli ulteriori provvedimenti ivi previsti.

ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

16.1 L'**Affidatario** dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del **Contratto**, le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto di cui alla "Informativa privacy" in calce alla Dichiarazione integrativa, che si intende integralmente richiamata anche se non allegata al presente Contratto..

16.2 Con la sottoscrizione del **Contratto**, l'**Affidatario** si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

16.3 L'**Affidatario** si impegna altresì a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio del trattamento ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE , tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

16.4 L'**Affidatario** si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.

16.5 Nel caso in cui l'**Affidatario** violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli interessati. In tal caso, **CAL** potrà risolvere il contratto ex art. 1456 c.c. secondo quanto previsto al precedente art. 13.1, lett. m, oltre al risarcimento del danno.

ART. 17 – SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE

17.1 Tutte le imposte, le tasse e le spese relative al presente **Contratto** sono a carico dell'**Affidatario**.

17.2 In particolare, ai sensi dell'art. 18, co. 10 e dell'All. I.4 del D. Lgs. n. 36/2023 è a carico dell'**Affidatario** il pagamento dell'imposta di bollo per la sottoscrizione del **Contratto** corrispondente all'importo di **Euro 40,00(quaranta/00)** (pari all'importo di Euro 40,00 in caso di Contratto avente un importo complessivo non inferiore a Euro 40.000,00 e non superiore a Euro 150.000,00). A tal fine l'**Affidatario** provvede ad assolvere

il pagamento dell'imposta di bollo mediante il modello "F24 ELIDE" secondo quanto disposto dall'Agenzia delle Entrate con Provvedimento n. 240013 e e Risoluzione n. 37 del 28 giugno 2023 ed a darne comunicazione via pec a CAL allegando l'F24 quietanzato.

Letto, approvato e sottoscritto.

Milano, [•]

Concessioni Autostradali Lombarde

[•]

S.p.A.

(l'Amministratore Delegato)

(l'Affidatario)

Dott. Gianantonio Arnoldi

[•]

Documento informatico firmato digitalmente

ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, l'**Affidatario** dichiara di approvare tutte le clausole del **Contratto** ed, in particolare, quelle di cui agli artt. **2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17**.

[•]

(L'Affidatario)

[•]

Documento informatico firmato digitalmente

ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82